# Determinazione 21 marzo 2019 N. 2/2019

Riconoscimento al Comune di Isera del fattore di *Csa* parametrico per gli anni 2016 e 2017 e dell'importo *una tantum* di cui al comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL

# IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 21 marzo 2019

## Visti:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, 5/04;
- Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2004-2007 Allegato A alla deliberazione 5/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 e il relativo Allegato A recante le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Periodo di regolazione 2004-2007;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: Testo integrato periodo di regolazione 2012-2015);
- la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2016-2019 Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL (di seguito: Testo integrato Periodo di regolazione 2016-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 758/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 758/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 578/2017/R/ EEL (di seguito: deliberazione 578/2017/R/EEL);
- la comunicazione del Comune di Isera del 28 giugno 2017, prot. Autorità nr. 22914 del 5 luglio 2017 (di seguito: comunicazione del 28 luglio 2017)

- la comunicazione di Dolomiti Energia S.p.A. del 23 gennaio 2018, prot. Autorità nr. 2113 del 23 gennaio 2018 (di seguito: comunicazione del 23 gennaio 2018);
- la comunicazione del Comune di Isera del 16 luglio 2018, prot. Autorità nr. 21508 del 17 luglio 2018 (di seguito: comunicazione del 16 luglio 2018);
- la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) dell'8 novembre 2018, protocollo ARERA nr. 5476 del 4 marzo 2019, di seguito: comunicazione dell'8 novembre 2019).

## Considerato che:

- il decreto legislativo 93/11, al comma 38.3, ha disposto che, ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità, nell'ambito della regolazione generale, individui, per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale da applicarsi con metodo di calcolo forfettario dal 2008 alla data in vigore del medesimo decreto;
- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel comma 38.3 del decreto legislativo 93/11;
- con la deliberazione 758/2016/R/EEL e i relativi Allegati A, B e C, l'Autorità ha rivisto le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, di cui al comma 38.3, del decreto legislativo 93/11 già introdotte, in prima istanza, dalla deliberazione ARG/elt 168/11;
- il comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL prevede che l'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, che abbia provveduto a cedere, tra il 2008 e la fine del 2017, la proprietà del ramo di distribuzione elettrica a soggetti terzi, possa chiedere all'Autorità il riconoscimento, a titolo definitivo, del valore del fattore di *Csa* parametrico per tutti gli anni a partire dal 2008 fino al 2017;
- il medesimo comma dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL prevede che all'impresa venga, inoltre, riconosciuto un importo *una tantum* pari al 33% del ricavo riferibile alla copertura del costo operativo derivante dall'applicazione delle tariffe obbligatorie di distribuzione nell'ultimo anno di attività; tale premio è calcolato con modalità semplificate ed in coerenza con i criteri previsti dall'articolo 36 del Testo integrato periodo di regolazione 2012-2015.

# **Considerato che:**

• con la deliberazione 578/2017/R/EEL, l'Autorità ha chiuso il procedimento di cui alla deliberazione 758/2016/R/EEL ed ha riconosciuto, ai sensi del comma 5.6 della medesima deliberazione 758/2016/R/EEL, il valore del fattore *Csa* parametrico alle imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo ammesse al regime di perequazione specifica aziendale fino al 2015;

- fra le imprese ammesse al regime di perequazione specifica aziendale rientra anche il Comune di Isera;
- la deliberazione 578/2017/R/EEL ha dato, inoltre, mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di disporre, con propria determinazione, previa informativa al Collegio dell'Autorità, l'erogazione da parte di CSEA degli importi spettanti ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL a favore delle imprese che abbiano provveduto a cedere la proprietà del ramo di distribuzione a terzi e che ne abbiano dato evidenza documentale.

# Considerato che:

- con la comunicazione del 28 giugno 2017, il Comune di Isera, contestualmente all'istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 758/2016/R/EEl, ha comunicato all'Autorità di aver avviato la cessione del ramo di distribuzione elettrica a SET Distribuzione S.p.A., da concludere entro il 31 dicembre 2017, così come previsto dal piano di distribuzione di energia elettrica della Provincia di Trento;
- con la comunicazione del 23 gennaio 2018, la società Dolomiti Energia S.p.A. ha comunicato agli Uffici dell'Autorità che la società SET Distribuzione S.p.A. ha deliberato, con atto notarile stipulato in data 28 dicembre 2017 rep. n. 30509, l'acquisizione del ramo d'azienda relativo ai servizi di distribuzione di energia elettrica del Comune di Isera e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, è subentrata nella titolarità della distribuzione di energia elettrica di quest'ultimo;
- con la comunicazione del 16 luglio 2018, il Comune di Isera, in riferimento a quanto esposto nella comunicazione di cui al precedente alinea, ha richiesto agli Uffici dell'Autorità il riconoscimento a titolo definitivo del valore del fattore di *Csa* parametrico per gli anni 2016 e 2017 e il riconoscimento del premio *una tantum* ai sensi di quanto disposto al comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL.
- con la comunicazione dell'8 novembre 2018, CSEA ha fornito agli Uffici dell'Autorità i dati relativi all'applicazione delle tariffe obbligatorie di distribuzione nell'anno 2017, ultimo anno di attività del Comune di Isera, utili al calcolo del premio una tantum sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL.

# Ritenuto necessario:

• riconoscere al Comune di Isera, a titolo definitivo, il valore del fattore di *Csa* parametrico per gli anni 2016 e 2017, oltre al premio *una tantum* previsti dal comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL

## **DETERMINA**

- 1. di disporre il riconoscimento al Comune di Isera, a titolo definitivo, del valore del fattore di *Csa* parametrico per gli anni 2016 e 2017, oltre al premio *una tantum* previsti dal comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, come riportato in <u>Tabella 1</u>, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di disporre che CSEA eroghi, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, l'importo spettante al Comune di Isera come indicato in <u>Tabella 1</u> con imputazione al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, di cui all' articolo 54 del Testo integrato periodo di regolazione 2016-2019;
- 3. di trasmettere la presente determinazione a CSEA e al Comune di Isera;
- 4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 21 marzo 2019

*Il Direttore* Andrea Oglietti